

Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 93

(Competenza in materia di sanzioni)

1. All'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, L. R. 26/2012